

Comune di SARMATO

(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO

per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue
domestiche non recapitanti in fognatura

Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 10/06/2003

REGOLAMENTO

per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura

Indice:

Articolo 1	OGGETTO
Articolo 2	NOZIONE DI RETE FOGNARIA, IMPIANTO DI DEPURAZIONE, SCARICO E GESTORE
Articolo 3	DEFINIZIONE DI ACQUE NERE E BIANCHE, DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE E DI ACQUE REFLUE URBANE
Articolo 4	DEFINIZIONE DELLA POTENZIALITÀ DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Articolo 5	IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA
Articolo 6	SCARICHI VIETATI
Articolo 7	SCARICHI IN FOGNATURE DOTATE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Articolo 8	SCARICHI IN FOGNATURE NON COLLEGATE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Articolo 9	SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E UTILIZZO DI POZZI NERI
Articolo 10	IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA DI SCARICHI TEMPORANEI DI CANTIERI EDILI, MANIFESTAZIONI E/O FESTE PAESANE
Articolo 11	REGOLAMENTAZIONE DELLE VASCHE BIOLOGICHE E DELLE VASCHE TIPO IMHOFF
Articolo 12	SCARICHI DI SOSTANZE NON COMPATIBILI CON L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE O CON ELEVATE QUANTITÀ DI CARICO INQUINANTE AL DI FUORI DEI LIMITI PREVISTI DALLE ALLEGATE TABELLE
Articolo 13	MISURA DELLE ACQUE PRELEVATE
Articolo 14	POZZETTI DI PRELEVAMENTO
Articolo 15	PROCEDURE DI RICHIESTA ALLACCIAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Articolo 16	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
Articolo 17	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Articolo 18	VALIDITÀ E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
Articolo 19	MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER TRASFERIMENTI, CAMBI DI DESTINAZIONE, AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI VOLTURE E MODIFICHE PLANIMETRICHE NON SIGNIFICATIVE
Articolo 20	INSEDIAMENTI E SCARICHI ESISTENTI
Articolo 21	COSTRUZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA
Articolo 22	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E DEI LAVORI DI RIPARAZIONE

Articolo 23	POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO DELL'ABITATO
Articolo 24	IMMISSIONI SPECIALI
Articolo 25	PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI E PER LA FOGNATURA INTERNA
Articolo 26	ALLACCIAMENTO DEI PLUVIALI
Articolo 27	CANALI DI GRONDA O DI SCOLO
Articolo 28	ISPEZIONI E CONTROLLI
Articolo 29	VISITE D'UFFICIO
Articolo 30	PROVE, ANALISI, MISURE
Articolo 31	RESPONSABILITÀ
Articolo 32	ACCERTAMENTI
Articolo 33	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Articolo 34	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 35	TARIFFA
Articolo 36	RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE
Articolo 37	NORME TRANSITORIE
Articolo 37	ENTRATA IN VIGORE

Allegati:

- *Tabelle relative ai parametri di scarico (Comune di Sarmato):*

TABELLA - VALORI LIMITI DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA

Tabella 3 di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 - Disposizioni correttive ed integrative del [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128

TABELLA - VALORI LIMITI DI EMISSIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA (artt. 7 e 12 Reg.)

- *Modulo:* Comunicazione di modifiche planimetriche relative all'autorizzazione allo scarico di acque reflue
- *Modulo:* Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura
- *Modulo:* Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le immissioni nelle pubbliche fognature esistenti alla data della sua approvazione e di quelle costruende. Disciplina quindi l'uso di tutte le opere dichiarate di pubblica utilità concernenti la rete fognaria del Comune di Sarmato, in particolare le immissioni nella rete fognaria di acque miste, acque bianche ed acque nere e degli impianti di depurazione realizzati o da realizzare. Il presente regolamento è applicabile a tutta la rete fognante del territorio comunale e agli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura. Esso sostituisce ogni precedente disposizione locale che abbia regolamentato specificamente la materia che così si intende abrogata

Articolo 2 - NOZIONE DI RETE FOGNARIA, IMPIANTO DI DEPURAZIONE, SCARICO E GESTORE

Si intende per “rete fognaria” il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Si considera “impianto di depurazione” un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Si considera “scarico” qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; per “acque di scarico” si intendono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Una rete di fognatura può essere:

- a) a sistema misto quando raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque nere che quelle bianche secondo la definizione che ne verrà data nell'art. 3;
- b) a sistema separato se le acque nere vengono raccolte in una apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque bianche.

Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognante, rientrano sempre nella definizione di fognatura, ma sono distinte secondo la seguente terminologia:

Fosse e fognoli: posti all'interno di proprietà private, costituiscono la prima struttura di raccolta e adduzione delle acque;

Fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fosse, fognoli di allacciamento, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, convogliandole ai collettori;

Collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete, che raccolgono le acque provenienti dalle fogne;

Emissario: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le acque nel recapito finale;

Condotte in pressione: sono costituite da tubazioni provenienti da centraline di sollevamento ubicate sia nel territorio comunale. L'allacciamento di scarichi a tali condotte è vietato salvo diverse prescrizioni indicate dal Gestore.

L'utilizzazione dei servizi assicurati da tutto o da parte del sistema di fognatura origina l'obbligo del pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 13 della L. 36/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Si considera “gestore del servizio idrico integrato” il soggetto che in base alla convenzione di cui all’art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico.

Per le ulteriori definizioni si rinvia all’art. 2 - “Definizioni” del Decreto Legislativo 11.5.99 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - DEFINIZIONE DI ACQUE NERE E BIANCHE, DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE E DI ACQUE REFLUE URBANE

Le acque nere e quelle bianche, agli effetti del presente regolamento vengono definite come segue:

A) Acque Nere:

- Acque reflue domestiche
- Acque reflue industriali
- Acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti artigianali e industriali

B) Acque Bianche:

- Acque meteoriche provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta purchè non vi vengano svolte attività produttive.

Per Acque Reflue Domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Per Acque Reflue Industriali si intendono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque Reflue Industriali assimilate alle Acque Reflue Domestiche: ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell’allegato 5 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1.3.2000 n. 651, possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int., i valori limite fissati nella seguente Tabella 1. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.

TABELLA 1 - indicata nella Deliberazione della Giunta Regionale 1.3.2000 n. 651

PARAMETRO/SOSTANZA	UNITA' DI MISURA	VALORE LIMITE DI EMISSIONE
Portata	mc/giorno	15
Ph		5,5-9,5
Temperatura	C°	<=30
Colore		non percettibile con diluizione 1:40
materiali grossolani		assenti
solidi sospesi totali	mg/l	<=700
BOD5 (come ossigeno)	mg/l	<=300
COD (come ossigeno)	mg/l	<=700
rapporto COD/BOD5		<=2,2
fosforo totale (come P)	mg/l	<=30
azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	<=50
azoto nitroso (come N)	mg/l	<=0,6
azoto nitrico (come N)	mg/l	<=30
grassi e oli animali/vegetali	mg/l	<=40

Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. per gli scarichi in acque superficiali e in fognatura.

Per la classificazione delle acque reflue domestiche ed industriali relativamente ad alcune tipologie di attività, al fine di garantire una adeguata omogeneizzazione a livello provinciale, si rinvia alle indicazioni e alle linee guida predisposte dalla Provincia di Piacenza e dalla Sezione Provinciale Arpa, nonché alle eventuali determinazioni della Regione.

Si considerano "acque reflue urbane", le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Per le ulteriori definizioni si rinvia all'art. 2 - "Definizioni" del Decreto Legislativo 11.5.99 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 - DEFINIZIONE DELLA POTENZIALITÀ DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Per abitante equivalente, come definito all'art. 2 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int., si intende:

- un posto letto in casa privata o complesso ricettivo;
- due dipendenti o addetti in attività produttive;
- tre posti in ristorante o in trattoria;
- tre dipendenti di ditte, di uffici commerciali o pubblici;
- sette posti in bar, club, circoli, con servizio alimentazione;
- trenta posti in cinema, stadi, ed altri locali di pubblico spettacolo;
- due posti letto di minori in casa di vacanza;
- dieci posti per la scuola.

Articolo 5 - IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA

Le acque di qualsiasi natura, come specificato al precedente art. 3, provenienti da stabili di ogni specie o da cortili od altri spazi scoperti fronteggianti, anche solo in parte, vie e spazi percorsi da reti di fognatura, devono essere convogliate, secondo la loro natura (bianche, nere, miste), in pozzetti di prelevamento secondo le norme dettate dal successivo art. 14 e convogliate alla pubblica fognatura ove esistente.

Per i fabbricati non compresi fra quelli indicati nel primo capoverso potrà essere stabilito ugualmente l'obbligo di allacciamento alla più vicina diramazione della fognatura pubblica, allorchè tale allacciamento si presenti tecnicamente ed economicamente possibile. Nella fognatura a sistema misto (unitario) i proprietari sono obbligati ad immettere le acque nere, previo smantellamento di pozzi perdenti esistenti, e le acque bianche.

Articolo 6 - SCARICHI VIETATI

E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura delle sottoelencate sostanze:

- A) sostanze infiammabili o esplosive allo stato liquido, solido o gassoso;
- B) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) non considerate nella Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni o sostanze radioattive e che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità delle persone, degli animali o creino un pubblico disagio o provochino danni alla vegetazione;
- C) sostanze solide o viscoso tali da causare ostruzioni nelle condotte;
- D) ceneri, sabbia, fango, bitume, sangue intero, metalli;
- E) paglia, erba, trucioli, vetro, stracci, piume, materie plastiche, legno, spazzatura, peli, carnicci. Tali sostanze non possono essere introdotte nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo trituratori;

- F) vapori e gas di qualunque natura;
- G) qualsiasi altra sostanza ritenuta non idonea su conforme parere del Gestore, del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. e dell'A.R.P.A.;
- H) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- I) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento e per la salute pubblica.

Articolo 7 - SCARICHI IN FOGNATURE DOTATE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

7.1 - Scarichi di Acque Reflue Industriali e Scarichi di Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche.

Gli scarichi delle acque reflue industriali recapitanti in pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione, dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti massimi di accettabilità che verranno assegnati, compresi fra quelli di cui alla Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni e quelli di cui alla Tabella allegata al presente regolamento, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

Su richiesta dei titolari degli scarichi, presentando idonea documentazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale acquisito il parere favorevole del Gestore e dell'ARPA, stabilire limiti diversi da quelli della Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni allegata al presente regolamento, in relazione alla natura quali-quantitativa dello scarico.

I limiti in deroga dovranno essere indicati nell'Autorizzazione allo scarico, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, mentre per i parametri non menzionati varranno quelli di cui alla Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni, tabella allegata al presente regolamento. Il Responsabile di Settore, acquisito il parere favorevole del Gestore e dell'ARPA, può revocare in qualsiasi momento l'Autorizzazione contenente i limiti in deroga o chiedere il rispetto di nuovi limiti in relazione alle condizioni di funzionamento, del carico idraulico quali-quantitativo e/o di qualsiasi altro problema tecnico dell'impianto di depurazione.

Resta ferma comunque l'inderogabilità disposta in Tab. 5, Allegato 5, D.Lgs n. 152/1999, alla nota (2), relativa ai parametri Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, Piombo, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati e Composti organici dello stagno. E' fatta salva la facoltà di assegnare, anche per parametri non ricompresi nella allegata Tab., limiti più restrittivi di quelli di cui alla Tab. 3 D.Lgs n. 152/1999, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti in pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione, devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla

Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni, tabella allegata al presente regolamento; i criteri secondo i quali si può chiedere l'assimilazione sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 28 comma 7, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 651.

7.2 - Scarichi di Acque Reflue Domestiche.

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione, sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs n. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni, nell'osservanza del presente regolamento ed alle condizioni sottoriportate.

➤ Se derivano esclusivamente da Civili Abitazioni, dall'utilizzo di Servizi Igienici e da Cucine al servizio di Ristoranti, Alberghi, Laboratori di preparazione e/o produzione alimenti, da servizi alla persona (parrucchiera, barbiere, estetista, istituti di bellezza, etcc) e da lavanderie a secco (ricomprendendo quelle con n. 1 o 2 lavatrici ad acqua a servizio dell'attività) devono essere dotati di sistemi di trattamento quali fosse biologiche per i reflui dei servizi igienici e degrassatori per i reflui contenenti sostanze grasse e oli.

Gli impianti sopra citati devono essere opportunamente dimensionati, in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti e secondo i criteri che verranno indicati di volta in volta da Arpa.

➤ Se derivano da Attività Sanitarie (quali ad esempio Laboratori Dentistici ed Odontotecnici, Ambulatori Veterinari, ecc...), Attività socio-assistenziali e da Impianti natatori devono essere dotati dei sistemi di trattamento richiesti al punto precedente ed inoltre devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni, tabella allegata al presente regolamento.

Relativamente a tutti gli insediamenti non espressamente citati ai punti precedenti, sarà eseguita una opportuna istruttoria, sia per stabilire la esatta classificazione che per individuare le corrette modalità di scarico.

Per scarichi di acque reflue classificabili come domestiche e recapitanti in pubblica fognatura che riguardano: nuovi insediamenti, gli insediamenti esistenti soggetti ad ampliamento e/o demolizione e ricostruzione, gli insediamenti esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione e/o restauro che prevedono modifiche al sistema fognario interno e/o esterno al fabbricato, lo schema della rete fognaria deve essere allegato alla richiesta di abitabilità/agibilità, completa di dichiarazione/asseverazione del tecnico progettista in conformità alle disposizioni di legge e al presente regolamento.

Il Comune provvederà periodicamente ad inviare all'Arpa e al gestore del corpo ricettore l'elenco delle abitabilità/agibilità rilasciate al fine dei controlli di competenza.

Articolo 8 - SCARICHI IN FOGNATURE NON COLLEGATE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

8.1 - Scarichi di Acque Reflue Industriali e Scarichi di Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche

Gli scarichi di "acque reflue industriali" e di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche", recapitanti in pubbliche fognature che non recapitano all'impianto di depurazione, devono essere

conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni, tabella allegata al presente regolamento.

E' facoltà del Responsabile di Settore, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, acquisito il parere del gestore del corpo ricettore e dell'Arpa, richiedere adeguamenti e limiti diversi da quelli sopraindicati, qualora i valori di portata scaricata, la natura dello scarico, la situazione generale del collettore, la natura del corpo ricettore lo richiedano.

Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, i criteri secondo i quali si può chiedere l'assimilazione sono quelli indicati dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 28 comma 7, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 651.

8.2 - Scarichi di Acque Reflue Domestiche

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubbliche fognature non collegate all'impianto di depurazione, sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè avvengano nell'osservanza del presente regolamento, delle linee guida dettate di volta in volta da Arpa, nel rispetto dei limiti della Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni, Tabella allegata al presente Regolamento.

Gli impianti sopra citati devono essere opportunamente dimensionati, in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti e secondo i criteri indicati nelle linee guida dell'Arpa.

Per scarichi di acque reflue classificabili come domestiche e recapitanti in pubblica fognatura che riguardano, nuovi insediamenti, gli insediamenti esistenti soggetti ad ampliamento e/o demolizione e ricostruzione, gli insediamenti esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione e/o restauro che prevedono modifiche al sistema fognario interno e/o esterno al fabbricato, lo schema della rete fognaria deve essere allegata alla richiesta di abitabilità/agibilità, completa di dichiarazione/asseverazione del tecnico progettista in conformità alle disposizioni di legge e al presente regolamento.

Il Comune provvederà periodicamente ad inviare all'Arpa ed al gestore del corpo ricettore l'elenco delle abitabilità/agibilità rilasciate al fine dei controlli di competenza.

Qualora i reflui siano recapitati in un fosso, classificato come fognatura, deve essere garantito dal gestore del corpo idrico superficiale il loro rapido e regolare smaltimento, al fine di evitare ristagni maleodoranti e proliferazione di insetti e/o ratti.

Articolo 9 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E UTILIZZO DI POZZI NERI

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali, devono essere dotati di impianti di trattamento in analogia a quelli indicati nelle linee guida di volta in volta indicate da ARPA, opportunamente dimensionati in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti e secondo i criteri indicati nelle stesse linee guida; deve comunque essere garantito il loro rapido e regolare deflusso/smaltimento, al fine di evitare ristagni maleodoranti e proliferazione di insetti e/o ratti.

In ogni caso tali scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità di cui alle specifiche normative regionali.

I titolari di tali scarichi dovranno acquisire tutte le autorizzazioni/concessioni/atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente, rapportandosi con gli enti/i privati competenti/comproprietari/proprietari del recapito (ad es. Consorzio di Bonifica, Provincia, Comune, privati) per gli eventuali adempimenti e comunque nel rispetto delle norme del codice civile.

Ai sensi dell'art. 29 - Scarichi sul suolo - del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:

- a) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche, secondo i sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che saranno identificati dalla Regione, secondo i criteri di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
- b) per gli altri casi indicati alle lettere b)c)d)e) dell'art. 29 del D.Lgs 152/99.

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante impianti a dispersione nel terreno (sub-irrigazione) devono avvenire conformemente alle norme tecniche contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977), della Legge Regionale n. 7/83 e successive integrazioni e modificazioni, e delle eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria locale e dell'Arpa.

L'utilizzo di pozzi neri, così come definiti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, è vietato salvo i casi in cui tecnicamente sia impossibile utilizzare altri metodi di smaltimento; in tali casi devono comunque essere rispettate: le prescrizioni tecniche contenute nella delibera sopra richiamata, le prescrizioni dell'A.U.S.L. - Servizio di Igiene Pubblica e le norme del D.Lgs 22/97 in materia di rifiuti.

Articolo 10 - IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA DI SCARICHI TEMPORANEI DI CANTIERI EDILI, MANIFESTAZIONI E/O FESTE PAESANE

Le immissioni temporanee in pubblica fognatura di scarichi derivanti da servizi igienici, cucine e mense, approntati in occasione di cantieri edili o di manifestazioni/feste paesane, religiose, politiche e/o sportive, devono ottenere il preventivo nulla-osta del Comune, il quale provvederà ad imporre tutte le prescrizioni tecniche atte a salvaguardare la funzionalità della rete fognaria.

In alternativa è ammesso comunque l'utilizzo di vasche e/o contenitori a tenuta con successivo conferimento al depuratore.

Tutte le spese relative ad eventuali sopralluoghi, ispezioni e/o successivi interventi di pulizia della rete fognaria saranno poste dal Comune a carico dei responsabili/degli organizzatori dei cantieri/delle manifestazioni.

Sono vietate le immissioni, anche temporanee, in fognatura di residui di cibo, di olii derivanti dalla frittura dei cibi e altro materiale o sostanze così come previsto all'art. 6 "scarichi vietati" del presente regolamento.

Articolo 11 - REGOLAMENTAZIONE DELLE VASCHE BIOLOGICHE E DELLE VASCHE TIPO IMHOFF

Le vasche biologiche e quelle Imhoff devono essere realizzate secondo i criteri e caratteristiche tecniche costruttive di legge.

In aggiunta ai criteri di cui sopra, la loro costruzione deve avvenire in luoghi privati, scoperti e distanti dai muri dei fabbricati di almeno m. 0,50, con lo spazio interposto riempito di terreno ben compresso. Devono distare di almeno m. 10,00 da ogni pozzo o impianto di raccolta di acque potabili e comunque dovrà essere rispettato l'art. 5 del D.P.R. n. 236 del 24/5/1988.

Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente e solo nel caso di accertata impossibilità tecnica, eventuali deroghe a questi ultimi criteri costruttivi, possono essere concesse dal Responsabile di Settore, una volta acquisito il parere dei competenti servizi dell'AUSL e dell'Arpa.

Le vasche e le tubazioni degli impianti fognari devono essere installati nel rispetto dei limiti imposti dal codice civile e dai regolamenti relativamente alla distanza dai confini.

Articolo 12 - SCARICHI DI SOSTANZE NON COMPATIBILI CON L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE O CON ELEVATE QUANTITÀ DI CARICO INQUINANTE AL DI FUORI DEI LIMITI PREVISTI DALLE ALLEGATE TABELLE

In caso di scarico accidentale di sostanze con carico inquinante tale da determinare il superamento delle tabelle allegate al presente regolamento o danni al processo depurativo, il soggetto responsabile dovrà darne immediata comunicazione al Comune ed all'ARPA. Il responsabile dello scarico dovrà attuare, a proprie spese, tutti quei provvedimenti, ivi compresi quelli suggeriti dagli enti preposti alla gestione e controllo, atti ad evitare danneggiamenti anche parziali alla rete fognaria e all'impianto di depurazione, fatto salvo eventuali responsabilità di tipo penale, per cui gli enti di vigilanza e controllo invieranno la relativa notizia di reato. Se la sostanza scaricata giunge al depuratore e provoca danni al processo depurativo o ne causa la fermata, il responsabile dovrà risarcire i danni causati e le spese vive sostenute per il ripristino della situazione. Oltre a ciò sarà chiamato al risarcimento del danno ecologico causato. Tale risarcimento è fissato con apposita delibera del Comune per metro cubo di acqua non trattata dall'impianto di depurazione durante il periodo di malfunzionamento dell'impianto o della sua fermata. Nel caso in cui lo scarico accidentale non venga tempestivamente comunicato o nel caso si tratti di scarico doloso, il Responsabile di Settore Tecnico – Ambiente provvederà, oltre alla richiesta di rimborso delle spese vive sostenute e di risarcimento dei danni secondo quanto previsto nei commi precedenti, alla denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 13 - MISURA DELLE ACQUE PRELEVATE

Tutti gli insediamenti, compresi quelli i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense, che scaricano in pubblica fognatura e che si approvvigionano in tutto o in

parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all'installazione, e garantire il buon funzionamento, di idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata da tali fonti diverse. Per tale scopo dovranno essere installate apparecchiature di misurazione (contatori) la cui portata sia adeguata al campo di portata del pozzo secondo le indicazioni del Comune, il cui quadrante sia asciutto con lettura diretta a rulli.

Il contatore dovrà essere installato nella tubazione di erogazione della pompa aspirante dal pozzo e da altra fonte, posto in prossimità della tubazione di risalita e collocato entro un pozzetto interrato o in camera protetta. In ogni caso dovrà essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile per le letture periodiche e per i controlli di funzionamento da parte degli incaricati del Comune. Il Comune provvederà alla piombatura dei misuratori (contatori) e a letture periodiche dei prelievi effettuati.

Nel mese di dicembre di ogni anno il Comune provvederà all'invio agli insediamenti interessati di appositi moduli per la denuncia delle acque prelevate; questo modulo dovrà tornare al Comune non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 14 - POZZETTI DI PRELEVAMENTO

Gli scarichi di acque bianche e quelli di acque nere dovranno essere dotati ognuno di un proprio pozzetto di prelevamento, successivamente al quale dovrà avvenire l'immissione nel corpo ricettore in maniera separata, se esiste un sistema di allontanamento delle acque nere distinto da quello delle acque bianche, oppure previa miscelazione in adeguato pozzetto se la pubblica fognatura è di tipo misto.

Per il loro dimensionamento occorre fare riferimento ai criteri di cui alle linee guida dettate di volta in volta dall'Arpa.

Le fognature interne dei fabbricati privati devono comunque essere realizzate prevedendo linee separate per le acque nere e per le acque bianche.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai nuovi insediamenti, agli ampliamenti e/o demolizioni e ricostruzioni, ed alle ristrutturazioni e/o restauri che prevedono modifiche al sistema fognario interno e/o esterno al fabbricato. A richiesta del Responsabile di Settore sentito il parere dell'ARPA dovrà essere creato un apposito alloggiamento, per l'installazione di campionatori automatici e/o di misuratori di portata, che devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti. Di norma lo scarico finale dovrà essere unico.

Il Responsabile di Settore potrà concedere deroghe ai commi precedenti, sentito il parere dell'ARPA, in particolar modo per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso di più scarichi afferenti al corpo ricettore, ciascuno scarico dovrà essere munito di pozzetto o vasca di miscelazione e/o pozzetto di ispezione secondo le norme riportate ai commi precedenti.

In ogni caso, comunque, dovrà essere garantita l'accessibilità nel luogo di campionamento e dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi ed ai controlli. Sia il vano (alloggiamento) contenente gli strumenti, che il luogo circostante, che il passaggio per accedervi, dovranno essere conservati in perfetto stato di manutenzione a cura e spese della proprietà interessata.

Per tutti gli scarichi il pozzetto di prelevamento dovrà avere le caratteristiche e le dimensioni di cui allo schema stabilito di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con Arpa.

Articolo 15 - PROCEDURE DI RICHIESTA ALLACCIAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La richiesta di nuovi allacciamenti, il rifacimento o le ristrutturazioni di quelli già esistenti dovrà essere presentata al Comune secondo le modalità previste dal Comune stesso, che rilascia autorizzazione all'allacciamento fatto salvo il rispetto, per la rete fognaria interna, delle norme di legge e del presente regolamento.

L'autorizzazione allo scarico è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale permette al cittadino ed alle imprese di scaricare in pubblica fognatura e, relativamente ai soli scarichi di "acque reflue domestiche", in corpi ricettori diversi dalla pubblica fognatura, i reflui e le acque provenienti dai fabbricati privati, ai sensi del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int.

Ai sensi dell'art. 45 - comma 1 - del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

In deroga a tale comma, gli scarichi di "acque reflue domestiche" recapitanti in reti fognarie (collegate e non collegate al depuratore) sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento e non necessitano di alcuna autorizzazione esplicita.

Tutti i titolari di:

- scarichi di "acque reflue industriali",
- scarichi di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche",
- scarichi di "acque reflue domestiche" se non recapitanti in fognatura,

devono essere in possesso di tale autorizzazione.

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'Amministrazione Comunale e deve essere redatta secondo le apposite modulistiche predisposte dal Comune nonché corredata di tutti i dati richiesti e dei relativi allegati.

Nel caso si tratti di una "impresa" e la domanda di autorizzazione allo scarico rientra nel procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 447/98, il referente al quale presentare la domanda è lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Responsabile di Settore dell'Amministrazione Comunale:

- 1) previo parere favorevole del Gestore e dell'Arpa nel caso di scarichi di "acque reflue industriali" e di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" se recapitanti in fognatura (collegata o non collegata al depuratore);
- 2) previo parere favorevole del Settore LL. PP. - Servizio Opere Pubbliche del Comune di Sarmato nel caso di scarichi di "acque reflue domestiche" non recapitanti in fognatura (ad esempio con recapito in acque superficiali, mediante impianti di sub-irrigazione).

L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per motivi di tutela ambientale e di igiene pubblica, può richiedere all'Arpa, all'Ausl - Servizio Igiene Pubblica, ulteriori pareri al fine di espletare un'adeguata istruttoria preventiva al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Nel caso di scarichi di "acque reflue domestiche recapitanti in fognatura collegata o non collegata al depuratore" e quindi non soggetti ad autorizzazione allo scarico, qualora derivino dall'insediamento di una nuova attività, lo Sportello Unico per le Attività Produttive in sede di istruttoria della "pratica unica", se ne ravvisa la necessità può comunque acquisire i pareri preventivi dei seguenti enti: Arpa, ed AUSL - Servizio di Igiene Pubblica.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune provvede ad acquisire i pareri sopraindicati e a rilasciare il provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 447/98.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

L'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio, in attesa della disciplina regionale che può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di "acque reflue domestiche", ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo conformemente a quanto indicato dall'art. 45 comma 7 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs 372 del 4.8.1999 ad oggetto "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell'art. 45 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

L'Amministrazione Comunale provvederà a determinare con separato atto le spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti e le modalità di ripartizione/liquidazione della quota da erogare ad Arpa e ad eventuali altri enti esterni in relazione all'istruttoria espletata.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale nel caso di scarichi di "acque reflue industriali" e di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" che non recapitano in reti fognarie.

La domanda di autorizzazione allo scarico, redatta secondo le apposite modulistiche predisposte dal Comune e corredata di tutti i dati richiesti e dei relativi allegati, dovrà fornire indicativamente le seguenti informazioni:

- a) generalità del rappresentante legale dell'insediamento e, ove fosse nominato, generalità del legale rappresentante dello scarico;

- b) designazione delle Vie o delle Piazze nella cui fognatura dovranno aver recapito gli scarichi;
- c) indicazione dell'uso cui sono destinati i fognoli o condotti, se cioè per acque miste, acque nere, acque bianche;
- d) se lo stabile è fornito di acqua potabile dell'acquedotto comunale oppure se è approvvigionato da altre fonti;
- e) tutti gli approvvigionamenti idrici da fonti autonome devono essere dotati di contatore, che deve essere mantenuto efficiente.

Alla domanda vanno allegate quattro copie del progetto delle opere di canalizzazione interna ed esterna allo stabile; tale progetto deve indicare anche il percorso della fognatura oltre il confine della proprietà privata, fino all'innesto nella fognatura pubblica o nel recettore finale. Esso dovrà essere firmato in originale dal titolare dello scarico e da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo; dovrà contenere planimetria in scala non superiore ad 1/200 dello stabile e delle sue adiacenze, dove sarà riportata la descrizione analitica e dettagliata di tutta la rete scolante e degli scarichi in tutti i loro aspetti (separazione acque bianche e acque nere, acque di lavorazione, dimensionamento delle opere, tracciati, pendenze, quote di riferimento, opere speciali, prescrizioni sui materiali, individuazione delle fonti di approvvigionamento idrico, descrizione particolareggiata dell'opera di innesto della pubblica fognatura); la planimetria dovrà essere corredata di legenda e dovrà altresì indicare tutte le colonne di scarico dei liquami neri e di quelli bianchi, con avvertenza che, per quelle nelle quali siano immessi scarichi di cucine, lavelli, acquai, lavastoviglie, di case di civile abitazione, di alberghi, trattorie, comunità, di officine, garages e stazioni di servizio per veicoli a motore ed in genere scarichi contenenti sostanze grasse od oleose, dovrà essere previsto un condotto indipendente munito, al piede della colonna, di idoneo pozzetto degrassatore/disoleatore dimensionato secondo quanto indicato nelle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale di volta in volta impartite; infine dovrà indicare l'ubicazione del pozzetto di prelevamento di cui all'art. 14.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico va allegata una relazione tecnica dettagliata contenente:

- 1) caratteristiche delle eventuali lavorazioni con descritte il ciclo tecnologico e le materie prime, prodotti e sottoprodotti utilizzati e dei diversi impieghi dell'acqua (processo, raffreddamento, ecc.);
- 2) precisazione delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui che vengono scaricati; in particolare dovranno essere elencate tutte le sostanze inquinanti presenti; tale precisazione può essere effettuata sia con un'analisi di laboratorio autorizzato che con semplice dichiarazione, e comunque secondo le indicazioni riportate nelle modulistiche di domanda di autorizzazione allo scarico di "acque reflue industriali" e di "acque reflue domestiche"; nella relazione dovranno essere indicati anche i potenziali inquinanti non previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int.; la mancata denuncia equivale alla dichiarazione della loro assenza;
- 3) la quantità dell'acqua prelevata nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento e la presenza di contatore; nel caso di pozzi va allegata la relativa denuncia effettuata a norma di legge;
- 4) le caratteristiche dell'acqua superficiale o profonda prelevata, in caso di mancato prelevamento dal pubblico acquedotto;
- 5) descrizione con i relativi schemi e/o planimetrie dell'eventuale impianto di trattamento chimico-fisico e/o biologico dei reflui prima della loro immissione in pubblica fognatura;
- 6) nel caso di scarichi diversi da servizi igienici, cucine, mense o similari dovrà essere indicata sia la portata media che quella di punta;
- 7) destinazione di eventuali fanghi di risulta dai processi di depurazione;

- 8) indicazione degli abitanti equivalenti secondo quanto definito dall'art. 4;
- 9) area complessiva della proprietà, area coperta ed area sistemata a cortile;
- 10) superficie dei vari piani, compreso il piano terra e l'interrato.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali dovrà contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 46 del D.Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

In seguito a specifica richiesta dell'interessato, il Responsabile di Settore può concedere una autorizzazione provvisoria allo scarico da rilasciarsi in data successiva a quella di allacciamento alla fognatura. Tale autorizzazione è data per un tempo determinato, definito dal Responsabile di Settore secondo le caratteristiche degli scarichi conformemente ai pareri espressi dagli organi tecnici competenti.

Sulla domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico provvisoria dovrà essere indicata in particolare la data prevista per l'inizio dell'attività dello scarico e vi dovrà essere dichiarato che esso è conforme alle norme vigenti. Ad essa dovrà essere allegata la copia della richiesta di analisi dei reflui scaricati inviata in data anteriore a quella della domanda di autorizzazione temporanea.

In seguito all'esito positivo delle analisi richieste con la domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico e dei controlli da effettuare dai competenti organi di cui ai commi precedenti, il Responsabile di Settore concederà l'autorizzazione definitiva allo scarico.

Le suddette autorizzazioni potranno in ogni momento essere revocate dal Responsabile di Settore allorché siano constatate difformità rispetto ai valori di portata o composizione autorizzati. Ogni variazione di portata o di composizione, programmata o accidentale, dovrà essere tempestivamente segnalata al Responsabile di Settore per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 16 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico sarà concessa ai sensi del precedente art. 15 qualora non venga compromessa la funzionalità del depuratore e qualora vengano rispettate tutte le norme di legge e del presente regolamento.

Essa è condizionata al riconoscimento da parte dell'utente del diritto di accesso per il personale addetto ai controlli in qualunque momento questi siano necessari.

L'autorizzazione allo scarico è rifiutata o revocata se il titolare, alla luce dei rilievi preliminari, non abbia provveduto a dotarsi degli impianti di pre-trattamento o trattamento prescrittigli o se questi non corrispondono ai limiti prefissati. Non potrà comunque essere concessa l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle utenze che effettuano lavorazioni a cicli tecnologici con scarichi non biodegradabili (per esempio: galvaniche, cromature, zincature, alcune lavorazioni della gomma, del legno, ecc.) o che comunque possano arrecare disturbo al ciclo di depurazione biologica dell'impianto a ciclo parziale o completo, a meno che non siano rispettate le norme dettate per il rientro nei limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni, tabella al presente regolamento.

Ogni variazione quali-quantitativa o del ciclo produttivo che comporti un mutamento dello scarico già autorizzato comporta automaticamente la decadenza della precedente autorizzazione e

l'obbligatorietà per l'utente di presentare nuova domanda e sottostare, a sua cura e spese, agli accertamenti preliminari per le nuove autorizzazioni.

Articolo 17 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. "Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico", ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento o nel caso in cui variazioni quali-quantitative degli scarichi portassero o potrebbero portare a variazioni nel funzionamento dell'impianto di depurazione comunale si procederà secondo quanto stabilito al comma 1.

L'autorizzazione allo scarico sarà altresì revocata in caso di ritardato versamento delle quote o canoni di servizio oltre i termini concessi secondo le norme in vigore.

Articolo 18 - VALIDITÀ E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

Tutte le autorizzazioni allo scarico hanno validità quadriennale dal momento del rilascio, ai sensi dell'art. 45 comma 7 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int.

Un anno prima della scadenza il titolare ne deve chiedere il rinnovo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune ed indicando tutti gli eventuali elementi di modifica (variazioni quali/quantitativa del refluo, della rete fognante etc).

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione allo scarico, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Sono soggette alla procedura di rinnovo le autorizzazioni allo scarico di "Acque Reflue Industriali" e di "Acque Reflue Industriali assimilate alle Acque Reflue Domestiche".

Sono soggette al rinnovo tacito le autorizzazioni allo scarico di "Acque Reflue Domestiche" non

recapitanti in reti fognarie (es recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo).

Il titolare dello scarico è comunque tenuto ad evidenziare, al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, eventuali diverse determinazioni in merito alle caratteristiche ed alla classificazione delle proprie acque reflue.

Articolo 19 - MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER TRASFERIMENTI, CAMBI DI DESTINAZIONE, AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI, VOLTURE E MODIFICHE PLANIMETRICHE NON SIGNIFICATIVE

Come previsto dall'art. 45, comma 11 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi una scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista e specificatamente nei casi di scarichi di "Acque Reflue Industriali", di "Acque Reflue Industriali assimilate alle Acque Reflue Domestiche" di "Acque Reflue Domestiche non recapitanti in reti fognarie", e secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

La voltura di una autorizzazione allo scarico esistente deve essere richiesta:

- a) nel caso di subentro di una nuova ditta in una attività o in un insediamento già autorizzato;
- b) nel caso di modifica di ragione sociale della ditta intestataria dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subentro nella proprietà dell'immobile;

utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune e nel rispetto delle condizioni di non aver apportato modifiche alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue, né alla rete fognaria esistente.

La responsabilità conseguente all'eventuale inosservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico è del Legale Rappresentante pro-tempore della ditta autorizzata. Nel caso di variazione del Legale Rappresentante pro-tempore, la ditta dovrà comunicare tale modifica in forma scritta.

Nel caso di modifiche planimetriche non significative, a seguito di esigenze emerse in corso d'opera, il titolare comunica tali modifiche al percorso della rete fognaria descritta nella autorizzazione allo scarico, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune ed allegando n. 4 copie della pianta planimetrica comprensiva delle varianti. Dovrà essere dichiarato che le modifiche rispettano comunque le norme tecniche del regolamento e che non determinano alcuna modifica alle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue provenienti dall'insediamento.

Articolo 20 - INSEDIAMENTI E SCARICHI ESISTENTI

Gli insediamenti esistenti, particolarmente quelli da cui traggono origine scarichi di tipo domestico, sono tenuti ad adeguarsi alle norme tecniche di cui al presente regolamento e alle indicazioni dell'Arpa, qualora si dovessero presentare inconvenienti di tipo igienico-sanitario e/o ambientale.

Ai sensi del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, per scarichi esistenti si intendono:

- a) gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente;
- b) gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.

Gli scarichi esistenti ed autorizzati ai sensi della previgente normativa che, per effetto delle nuove disposizioni e delle linee guida predisposte dalla Provincia di Piacenza e dalla Sezione Provinciale Arpa in materia di classificazione delle acque reflue, si trovano in una situazione di non corretta classificazione del refluo devono attenersi alle disposizioni ed alle procedure previste dal presente regolamento per la nuova classe di appartenenza.

Articolo 21 - COSTRUZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA

Qualora venga costruita una fognatura nuova o ristrutturata quella in essere, i proprietari degli stabili preesistenti al nuovo manufatto dovranno, entro il termine di quattro mesi dalla notifica dell'avviso di avvenuta esecuzione dei predetti lavori, provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna, per conformarsi alle caratteristiche tecniche della nuova rete fognante.

Articolo 22 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E DEI LAVORI DI RIPARAZIONE

Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezionabilità al personale addetto. Le immissioni delle canalizzazioni negli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica e le tubazioni private non devono eccedere le dimensioni degli imbocchi medesimi.

In linea generale, nessuno, all'infuori degli incaricati del Comune, può compiere interventi sul suolo pubblico per eseguire lavori che riguardino in modo diretto o indiretto le fognature. Pertanto tutte le opere da eseguirsi in sede stradale, sia che riguardino la costruzione, la manutenzione o la riparazione degli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite esclusivamente dal Comune o da suoi incaricati e restano di esclusiva proprietà del Comune.

In via del tutto eccezionale, le predette opere potranno essere eseguite direttamente dagli interessati in base ad un'apposita autorizzazione scritta, quando il Comune ritenga discrezionalmente di avere acquisito le necessarie garanzie per una regolare esecuzione dell'allacciamento.

Sono comunque e sempre a carico dell'utente tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati

dalla proprietà privata fino alla condotta fognaria, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, delle tubazioni di acquedotto ed altre simili canalizzazioni che fossero risultate danneggiate durante l'esecuzione dei lavori.

L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere effettuato con malta idraulica, gli scarichi dovranno essere sifonati al fine di evitare infestazioni da ratti.

Per le opere di allacciamento su suolo pubblico, il privato dovrà preventivamente costituire congrua garanzia, sotto forma di cauzione, per l'esatto ripristino delle pavimentazioni stradali interessate. Detta cauzione, infruttifera, verrà di volta in volta stabilita dal Responsabile del Settore Tecnico e potrà essere restituita solo dopo l'accertamento dell'avvenuto ripristino. In difetto di ripristino e previa diffida, il deposito cauzionale sarà introitato dal Comune, salve eventuali ulteriori azioni di autotutela ai sensi di legge.

Articolo 23 - POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO DELL'ABITATO

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 112 del 31.3.98, può emanare speciali ordinanze a tutela della salute pubblica, quali:

- a) per soppressione di pozzi o cisterne o fosse biologiche che siano ritenuti pericolosi alla salute pubblica;
- b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride delle fogne già abbandonate o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento con la fognatura cittadina; i pozzi neri perdenti, fosse biologiche e simili messi fuori uso devono essere disinfettati secondo le indicazioni del Servizio di Igiene Pubblica e riempiti di terra o di altri materiali;
- c) per chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico delle acque;
- d) per obbligare il proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo e di modificare i propri impianti sanitari adottando latrine con lavaggio a cacciata, sifoni e tubi aeratori;
- e) per l'esecuzione d'ufficio, solo nei casi sopra accennati, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite;
- f) per disporre l'esecuzione di interventi necessari ad eliminare situazioni che provocano inconvenienti di tipo igienico-sanitario, ambientale e/o al funzionamento delle fognature/del depuratore, attraverso la regolarizzare dello scarico e/o l'adeguamento degli impianti.

Articolo 24 - IMMISSIONI SPECIALI

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete fognaria esistente o che sia constatato che la fognatura fronteggiante l'immobile sia inadatta a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, il Responsabile di Settore potrà, in via del tutto eccezionale e precaria, concedere l'uso di sistemi speciali di scarico e precisamente:

- a) per le acque di origine domestica (nere o miste): immissione in altre canalizzazioni non facenti capo all'impianto di trattamento o nel sottosuolo, previa depurazione con i sistemi che, su conforme parere dell'ARPA, saranno ritenuti idonei allo scopo;
- b) per le acque di origine meteorica (bianche): immissioni in altre canalizzazioni, disperdimento nel sottosuolo a mezzo di reti di drenaggio orizzontali, se su terreni scoperti, oppure su fossi drenanti verticali.

Articolo 25 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI E PER LA FOGNATURA INTERNA

Per la costruzione della canalizzazione interna agli stabili devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti causati da eccessi di pressione nelle tubazioni.

Le condutture interne dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque convogliate.

I giunti dovranno essere atti a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti al funzionamento in carico della rete stradale o della rete interna.

Le tubazioni devono essere realizzate con i materiali indicati nelle normative del Ministero dei Lavori Pubblici.

I tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni dovranno avere una pendenza non inferiore all'1%.

Le canalizzazioni debbono essere realizzate secondo le buone norme dell'idraulica e munite di dispositivi di ispezione facilmente accessibili.

Le colonne di scarico degli edifici dovranno essere dotate di una rete di ventilazione opportunamente dimensionata.

Sulle terrazze e sui tetti ove esistono mansarde, i tubi di esalazione debbono essere prolungati verso l'alto per un'altezza tale da non creare molestia ad alcuno.

I tubi dei pluviali non possono essere usati quali esalatori della conduttura privata.

Non potrà essere concessa l'autorizzazione all'abitabilità di appartamenti nuovi o ristrutturati fino a quando le canalizzazioni di raccolta, convogliamento e scarico sia delle acque nere, di quelle bianche o di quelle miste non sia completata, pronta al funzionamento e rispondente a tutte le norme del presente regolamento e di quello di Igiene.

Articolo 26 - ALLACCIAMENTO DEI PLUVIALI

I pluviali delle fronti delle case verso la pubblica via devono essere allacciati direttamente alla fogna stradale bianca, ove esistente, o a quella mista se nella zona esiste tale tipo di fognatura.

I pluviali debbono avere una sezione sufficiente ed essere in numero proporzionale alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale.

E' vietato introdurre scarichi di qualsiasi altra specie.

Articolo 27 - CANALI DI GRONDA O DI SCOLO

I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, devono essere provvisti di conveniente scolo delle acque meteoriche.

Non potranno mai versarsi su tali scoli acque nere o materiali di rifiuto delle case.

Tutte le coperture degli edifici debbono essere munite da ogni lato di canali di gronda e tubi pluviali di scolo, sufficienti a ricevere ed allontanare rapidamente le acque pluviali.

I tubi di scolo delle acque pluviali provenienti da terrazzi e cortili, prima di immettersi nella fogna stradale bianca o mista o nel fognuolo domestico, saranno muniti di punti di ispezione, situati in pozzetti facilmente accessibili.

Articolo 28 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Qualora, su conforme parere-proposta dell'ARPA, si ritenesse necessario che l'insediamento con scarico di tipo "industriale" o "industriale assimilato al domestico" allacciato alla pubblica fognatura installasse a propria cura e spese nell'alloggiamento di cui all'art. 14 del presente regolamento o in altri idonei pozzetti, la strumentazione e gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature, ciò dovrà essere disposto dal Responsabile di Settore con motivato provvedimento.

Il personale incaricato avrà diritto di accesso in qualsiasi momento, per poter effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi, campionature e quant'altro occorra, in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e dal D.Lgs 152/99.

La manomissione, il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi struttura, accessorio od apparecchiatura facenti parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Amministrazione Comunale sarà passibile di penalizzazione in conformità di quanto prescritto all'art. 34, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione allo scarico.

Il Comune, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs 152/99, organizza ed effettua un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali e domestici che si immettono in pubblica fognatura.

La frequenza dei controlli è determinata in funzione della pericolosità e dei quantitativi dei reflui scaricati.

Il Comune, oltre a dotarsi di un servizio di pronta reperibilità, si avvale di un laboratorio di analisi per i controlli sulle acque e sugli scarichi nei corpi recettori. La frequenza e le modalità dell'espletamento dei suddetti controlli sono effettuate dall'Ente secondo necessità.

Articolo 29 - VISITE D'UFFICIO

L'Amministrazione Comunale e l'Arpa potranno, a mezzo dei propri incaricati, in qualsiasi tempo, procedere d'ufficio all'ispezione della fognatura interna degli stabili; tale ispezione sarà effettuata per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento dell'impianto con riferimento al rispetto delle norme igieniche e di quelle del presente regolamento.

Articolo 30 - PROVE, ANALISI, MISURE

Tutte le misure, le prove, i campionamenti, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi in fognatura verranno effettuati secondo le modalità e le metodiche previste dalla legge, da personale incaricato.

Articolo 31 - RESPONSABILITÀ

Durante la visita di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale incaricato sarà tenuto ad osservare le norme di sicurezza prescritte dai titolari dell'insediamento.

La concessione dell'autorizzazione allo scarico, l'approvazione di eventuali progetti relativi al sistema fognante interno o di impianti di depurazione privati e simili nella materia disciplinata dal presente regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale non esonera il titolare dello scarico dalle responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento degli impianti.

Articolo 32 – ACCERTAMENTI

Il volume dell'acqua scaricata da computare ai fini del calcolo della tariffa, ai sensi dell'art. 13 della L. 36/94 e successive modifiche ed integrazioni potrà essere determinato mediante l'installazione, a cura e spese dell'utente, secondo le indicazioni degli organi tecnici del Comune di un misuratore di portata.

Il numero dei misuratori di portata da installare sarà pari al numero dei punti di scarico.

I controlli da effettuare sugli scarichi potranno essere disposti in qualunque tempo senza pregiudizio del periodo temporale e della sua durata.

Nel caso che lo scarico sia composto esclusivamente da acque derivanti da processi di raffreddamento, il Responsabile di Settore potrà imporre l'installazione di impianti di ricircolo o recupero delle acque. Dovrà essere autorizzato lo scarico di tali acque.

Le analisi dei campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti degli scarichi saranno eseguite dall'ARPA o da altri laboratori ufficiali, a cura e spese dell'utente.

Se nel corso di effettuazione di analisi si riscontri l'impossibilità di trattare biologicamente per la loro depurazione le acque industriali scaricate, il Responsabile di Settore su parere conforme del dell'Arpa, a cura e spese dell'utente, può disporre l'installazione di particolari ed idonee apparecchiature o impianti per il trattamento dei reflui, al fine di renderli idonei al loro trattamento depurativo da parte del depuratore comunale.

Articolo 33 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Il Gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue assicurerà il regolare funzionamento del depuratore; ad esso non potranno comunque essere addossate, da parte dell'utente, responsabilità di qualsiasi genere per parziale o totale inattività del depuratore per motivi di forza maggiore.

Per motivi di forza maggiore si intendono gli eventi naturali o accidentali non controllabili dal Gestore (ad es.: eventi atmosferici calamitosi, interruzione prolungata di energia elettrica, blocco di componenti elettromeccaniche dell'impianto non dovuto a cattiva gestione, scarichi selvaggi).

Il Responsabile di Settore, sentito il Gestore, ha la facoltà di prescrivere ai titolari degli scarichi di acque reflue industriali una riduzione degli apporti inquinanti, nel caso che eventuali disfunzioni impiantistiche richiedessero una riduzione dei carichi di ingresso all'impianto, dandone comunicazione all'Arpa.

Verificandosi tale circostanza, il Gestore si impegna a ricercare e concordare con gli utenti le eventuali soluzioni alternative atte a ridurre la portata di ingresso all'impianto con il minor danno complessivo per l'utente e per la comunità.

Gli utenti che con il loro comportamento avranno provocato danni sia volontariamente che involontariamente, al funzionamento ed alle attrezzature del depuratore sono tenuti a risarcire il Comune dei danni loro provocati.

Articolo 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, fatte salve le sanzioni espressamente previste dal Titolo V - Sanzioni - del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono punite con la sanzione amministrativa da € 103 a € 500.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa tramite pagamento in misura ridotta ovvero determinate con ordinanza - ingiunzione dal Responsabile di Settore, vengono esatte dal Comune.

Qualora per l'accertamento della violazione vengano eseguite analisi, gli oneri delle stesse, a carico del trasgressore, spettano al soggetto richiedente tali analisi.

Qualora lo scarico, pur rientrando nei limiti, e nelle condizioni dell'autorizzazione, non risultasse conforme alla classificazione attribuita in sede di rilascio dell'Autorizzazione allo scarico il Responsabile di Settore, su conforme parere dell'ARPA, dispone la riclassificazione dello scarico stesso dandone comunicazione al titolare mediante ordinanza con la quale verranno indicati gli adempimenti conseguenti ed i relativi termini per l'esecuzione.

Qualora la violazione rivesta particolare pericolosità nei confronti della tutela della qualità delle acque, ovvero risulti ripetuta più volte, il Responsabile di Settore, su conforme parere dell'ARPA,

dispone la revoca dell'autorizzazione e conseguentemente l'adozione dei provvedimenti necessari ed idonei ad interrompere lo scarico nella fognatura.

Articolo 35 – TARIFFA

Per i servizi di pubblica fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 della legge 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

La quantificazione, l'imposizione, la riscossione ed il contenzioso relativi alla tariffa sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 36 - RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alle leggi regionali e speciali statali vigenti in materia di sanità e di Igiene pubblica a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e degli enti gestori del servizio.

Articolo 37 - NORME TRANSITORIE

Le autorizzazioni allo scarico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo per gli scarichi di "acque reflue domestiche" recapitanti in reti fognarie (collegate e non collegate al depuratore), devono essere aggiornate secondo quanto previsto dall'art. 62 - commi 11 e 12 - del D.Lgs. 152/99 e succ. modifiche ed integrazioni.

Articolo 38 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto del Consiglio Comunale di adozione, intendendosi da tale data abrogate tutte le precedenti norme regolamentari ed ha effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. Per l'adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli specifici.

Comune di Sarmato

Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura

TABELLA - VALORI LIMITI DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA

Tabella 3 di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 - Disposizioni correttive ed integrative del [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128

(G.U. n. 218 del 18 settembre 2000)

Numero parametro	Sostanze	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5 - 9,5	5,5 - 9,5
2	temperatura	C°	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	80	200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	40	250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	160	500
9	Alluminio	mg/L	1	2
10	Arsenico	mg/L	0,5	0,5
11	Bario	mg/L	20	-
12	Boro	mg/L	2	4
13	Cadmio	mg/L	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/L	2	4
15	Cromo VI	mg/L	0,2	0,2
16	Ferro	mg/L	2	4
17	Manganese	mg/L	2	4
18	Mercurio	mg/L	0,005	0,005
19	Nichel	mg/L	2	4
20	Piombo	mg/L	0,2	0,3
21	Rame	mg/L	0,1	0,4
22	Selenio	mg/L	0,03	0,03
23	Stagno	mg/L	10	
24	Zinco	mg/L	0,5	1
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,5	1
26	Cloro attivo libero	mg/L	0,2	0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	1	2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	1	2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	1000	1000
30	Cloruri (3)	mg/L	1200	1200
31	Fluoruri	mg/L	6	12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	10	10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	15	30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	0,6	0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	20	30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	20	40
37	Idrocarburi totali	mg/L	5	10
38	Fenoli	mg/L	0,5	1
39	Aldeidi	mg/L	1	2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	0,2	0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	0,1	0,2

42	Tensioattivi totali	mg/L	2	4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	0,10	0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) tra cui:	mg/L	0,05	0,05
45	- aldrin	mg/L	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/L	0,01	0,01
47	- endrin	mg/L	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/L	0,002	0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	1	1
50	Escherichia coli (6)	UFC/10 0mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (7)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose,

. Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in [tabella 1](#) e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

4. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT

5. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46, 47 e 48.

6. All'atto dell'approvazione dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL

7. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall'ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell'aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

TABELLA - VALORI LIMITI DI EMISSIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA (Artt. 7 e 12 del Reg.)

Parametro	Valore limite	Limiti Tab. 3 allegato 5 D.Lgs 152/99
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri
Materiali in sospensione totali mg/l	10.000	200
BOD5 mg/l	10.000	250
COD mg/l	20.000	500
Cromo mg/l - Cr	2	4
Nichel mg/l - Ni	2	4
Piombo mg/l - Pb	0,2	0,3
Rame mg/l - Cu	0,1	0,4
Zinco mg/l - Zn	0,5	1,0
Solfiti mg/l - SO3	40	2
Solfati mg/l - SO4	2.000	1000
Cloruri mg/l - Cl	3.000	1200
Fosforo totale mg/l - P	200	10
Ammoniaca totale mg/l - NH4	2.000	30
Azoto nitroso mg/l - N	10	0,6
Azoto nitrico mg/l - N	150	30
Grassi e oli animali e vegetali mg/l	350	40
Idrocarburi totali mg/l	5	10
Tensioattivi totali mg/l	100	4